ALLEGATO 2: Eco reati

1. Le fattispecie dei reati ambientali richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".
Il d.lgs. 7 luglio 2011 n.121 ha introdotto l'art. 25-undecies nel d.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati ambientali.
Successivamente, la Legge 22 maggio 2015, n. 68, all'art. 8, ha modificato l'art. 25-undecies inserendo nuove fattispecie di reato presupposto, fattispecie parimenti inserite nel Codice Penale dalla stessa Legge. Essa ha altresì previsto i "Delitti colposi contro l'ambiente", cui rinvia l'art. 25-undecies, co. 1, lett. c), nonché i "Delitti associativi aggravati", cui rinvia l'art. 25-undecies, co. 1, lett. d). Nel primo caso è prevista una riduzione della pena ove si configurino ipotesi colpose relativamente ai reati di "Inquinamento ambientale" e di "Disastro ambientale"; nel secondo caso sono invece previste circostanze aggravanti di tipo ambientale riferite al reato di cui all'art. 416, c.p., rubricato "Associazione per delinquere", ed all'art. 416-bis, c.p., rubricato "Associazioni di tipo mafioso anche straniere".
Con la Legge 22 maggio 2015, numero 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" è stata colmata la lacuna normativa relativa alla tutela ambientale in ambito penale; infatti tale Legge, come detto, ha modificato il Codice Penale introducendo il Titolo VI-bis del Libro II, rubricato "Dei delitti contro l'ambiente". Tale corpo normativo si ricollega alla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, concernente la tutela dell'ambiente mediante il diritto penale; infatti proprio nell'articolo 5 della citata Direttiva si legge che le attività volte a danneggiare l'ambiente necessitano di sanzioni penali dissuasive.
Di seguito si riporta una descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" di ecoreati che si ritengono, anche potenzialmente, rilevanti per la Società

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13).

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d. lgs. 152/06)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a) ;
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256., comma 1 lett. b);
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);

- violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
- inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richieste per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);
- predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo) - si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI;
- esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE[1] (art. 259, comma 1);
- predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo);
- trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8).

Traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, d.lgs. 152/06)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti e ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/06)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/06)
La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/93)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n° 549, Art. 3 in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

Reati introdotti con la legge 22 maggio 2015, n.68

La Legge 22 maggio 2015, n.68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs. 152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del Codice Penale un lungo elenco di reati ambientali - collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente" -, una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato presupposto, atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

I nuovi reati presupposto introdotti dalla Legge in discorso sono i seguenti:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
La fattispecie di reato in esame si riferisce a chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

[1] Il Regolamento 259/93 CE è stato abrogato dal Regolamento 1013/06: di fatto gli adempimenti previsti dal Regolamento 259/93 si intendono sostituiti dagli adempimenti definiti dal Regolamento 1013/06.

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
La fattispecie di reato in esame si riferisce a chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale non inquadrabile nell'art. 434, c.p., rubricato "Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi". Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies)
Vi è una diminuzione della pena per l'autore del reato qualora il delitto di inquinamento ambientale o di disastro ambientale siano commessi per colpa. Se poi dai fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Circostanze aggravanti (art.452-octies)
L'articolo in discorso prevede degli aumenti di pena qualora l'associazione per delinquere sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del Codice Penale rubricato "Dei delitti contro l'ambiente" e comprendente i reati sin qui esaminati.

2. Funzione dell'Allegato 2

Il presente Allegato si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, liquidatori e altri soggetti apicali di MEA S.p.A. nonché da dipendenti e collaboratori soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nei processi sensibili di seguito specificati, qui di seguito tutti denominati "destinatari".
Obiettivo del presente Allegato è quello di definire le principali regole di condotta nell'ambito dei processi sensibili, per impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. A tal fine, tutti i destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole e ai principi ivi previsti.
Per questo motivo sono stati individuati:

- le aree e/o i processi sensibili a rischio di reato;
- i principi di riferimento che devono essere osservati nei Processi sensibili ai fini della corretta applicazione del Modello;
- i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dei processi sensibili da parte dei responsabili delle funzioni aziendali nelle quali detti processi siano individuati;
- i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV sul funzionamento, rispetto e aggiornamento del Modello.

Il sistema dei principi etici generali di MEA S.p.A. è espresso in un documento, denominato Codice Etico, che è stato adottato dalla Società e che costituisce parte integrante del presente Modello.

3. Processi sensibili nell'ambito degli ecoreati

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di MEA S.p.A., svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto". Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

- attribuzione responsabilità in materia ambientale;
- identificazione delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili e verifica del loro rispetto;
- informazione e formazione del personale per quanto attiene gli aspetti ambientali;
- gestione della documentazione rilevante da un punto di vista ambientale;
- generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
- trasporto e smaltimento per la Società e per il Comune di Melegnano;
- generazione di acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi;
- gestione di sostanze chimiche e carburanti che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee;
- gestione di asset potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- gestione delle emergenze ambientali;
- selezione dei fornitori - recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti;
- selezione dei fornitori - laboratori di analisi;
- selezione dei fornitori - terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale;
- monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale;
- conduzione del processo di eventuale modifica del sistema dei controlli in materia ambientale in occasione di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

3.1 Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali aree prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibili.

4. Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e i partner di MEA S.p.A. (in forza di norme interne e o apposite clausole contrattuali) sono tenuti al:

- rispetto di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelli in cui si sostanziano gli standard di controllo specifici relativi alle attività sensibili individuate;
- rigoroso impegno alla tutela dell'ambiente contenuto nel Codice Etico;
- rispetto del sistema della qualità riguardante gli aspetti ambientali;
- rispetto dei ruoli e responsabilità previsti dal Sistema di Gestione della Qualità;
- rispetto nella gestione operativa delle procedure aziendali e istruzioni operative che tengono sotto controllo gli aspetti ambientali significativi associati all'attività della Società:
    - generazione di rifiuti
    - generazione di acque
    - selezione dei fornitori
    - gestione di macchinari e impianti che possono essere nocivi per l'ambiente;

Conseguentemente è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

5. Elementi applicativi del Modello

5.1 Obblighi di evidenza delle fasi decisionali ed esecutive e di conservazione dei documenti:
le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.
In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società, è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- luogo e data della riunione;
- oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni correttive predisposte;
- decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse e indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

5.2 Principi di riferimento relativi ai processi Sensibili:
ai fini dell'attuazione delle regole e divieti precedentemente elencati, di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell'ambito dei processi sensibili.

5.3 Attribuzione responsabilità in materia ambientale:
definizione di ruoli e responsabilità per la gestione delle tematiche ambientali legate agli aspetti connessi ai reati ambientali inclusi nel D.Lgs. 231/01. L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:

- è documentata in modo formalizzato;
- è comunicata all'interno dell'organizzazione;
- è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
- tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

5.4 Identificazione delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili e verifica del loro rispetto:
adozione di un sistema di gestione aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:

- la definizione, l'adozione e l'attuazione di norme interne di protezione e sicurezza ambientale atte a limitare o eliminare i rischi ambientali insiti nelle "attività sensibili" di cui al punto 3;
- l'identificazione, l'acquisizione e la conservazione della documentazione inerente adempimenti di legge, regolamenti, norme di tutela ambientale e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
- la conservazione della documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni, così come ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
- l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
- l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi;
- l'attività di verifica periodica del rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi applicabili e la tracciabilità delle verifiche.

5.5 Informazione e formazione del personale per quanto attiene gli aspetti ambientali:
è necessario prevedere:

- attività di formazione e informazione sugli standard di controllo vigenti in materia ambientale per i lavoratori che, nell'organizzazione aziendale, svolgono attività operative a rischio di commissione di reati ambientali ricompresi nell'art. 25-undecies nel d.lgs. 231/01;
- analoghe attività di informazione sulle stesse tematiche anche ai lavoratori delle ditte esterne che svolgono tali attività a rischio ambientale per conto e/o nei siti di MEA S.p.A..

5.6 Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero:
adozione di un sistema di gestione aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione e/o raccolti affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) e delle eventuali caratteristiche di pericolosità. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto presso laboratori qualificati e accreditati, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
- rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
- gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
    - dei requisiti per il deposito temporaneo;
    - del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti;
- istruzione e formazione di tutto il personale interessato alle attività connesse ai rifiuti, predisponendo un "Piano di Formazione", ove necessario, e garantendo la tracciabilità delle attività di formazione condotte.

La Società monitora il mantenimento del prerequisito, previsto dalla normativa, di iscrizione agli Albi per lo svolgimento dell'attività di trasporto di rifiuti.

5.7 Generazione di acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi:
adozione di un sistema di gestione aziendale che disciplini la gestione degli impianti e delle attività che generano acque reflue al fine di garantire che lo scarico delle acque avvenga in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi applicabili. In particolare il sistema di gestione definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione dei punti di scarico delle acque reflue attivi nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione;
- rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- identificazione tempestiva della necessità di attivare nuovi punti di scarico delle acque reflue/modificare i punti di scarico esistenti affinché sia predisposta la richiesta/modifica di autorizzazione eventualmente necessaria;
- richiesta, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue, con particolare riguardo a:
    - verifica dei tempi necessari all'ottenimento delle autorizzazioni;
    - verifica delle scadenze delle autorizzazioni;
    - predisposizione della documentazione necessaria per l'iter autorizzativo;
    - comunicazione interna alle funzioni interessate dell'andamento dell'iter autorizzativo e dell'ottenimento delle autorizzazioni;
- attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili, con particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio della qualità delle acque scaricate;
- verifica dei risultati del monitoraggio delle acque reflue scaricate, confronto con i limiti applicabili, archiviazione della documentazione e comunicazione interna dei risultati;
- conduzione e manutenzione degli impianti/attività che generano/trattano acque reflue al fine di evitare malfunzionamenti/guasti/errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico;
- attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione degli scarichi idrici;
- formazione di tutto il personale interessato alle attività sopra esposte, predisponendo un "Piano di Formazione", ove necessario, e garantendo la tracciabilità delle attività di formazione condotte.

Il sistema di gestione aziendale prevede inoltre il divieto di scaricare acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee al di fuori dei casi consentiti dalla normativa e dagli atti autorizzativi.

5.8 Gestione (stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee:
adozione di un sistema di gestione aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione e la gestione di tutte le attività svolte dall'organizzazione che possano comportare l'accadimento di un evento potenzialmente contaminante del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali affinché sia prevenuto o comunque ridotto il rischio di accadimento di tali eventi.

5.9 Gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono:
adozione di una normativa aziendale che disciplini l'acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono in conformità ai requisiti normativi vigenti. In particolare la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute;
- verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso e eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate con sostanze autorizzate;
- aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;
- definizione di piani di manutenzione programmata dei suddetti asset nel rispetto della normativa vigente;
- verifica delle attività di installazione/ manutenzione affidata a soggetti terzi;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- formazione del personale coinvolto in tali attività.

5.10 Gestione delle emergenze ambientali:
predisposizione di una procedura aziendale per la gestione di tali emergenze. In particolare tale normativa:

- individua i potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
- identifica ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e per la mitigazione degli impatti ambientali negativi associati alle situazioni di emergenza;
- individua attività di formazione del personale riguardo alle modalità di intervento in caso di emergenza ambientale.

5.11 Selezione dei fornitori - Recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti:
adozione di una procedura aziendale che disciplini la selezione di recuperatori / smaltitori / intermediari / trasportatori di rifiuti al fine della verifica dell'esistenza e della validità delle iscrizioni / comunicazioni / autorizzazioni previste dalla normativa per le attività di gestione dei rifiuti e che disciplini l'affidamento dei contratti.

5.12 Selezione dei fornitori - Laboratori di analisi:
adozione di una procedura aziendale che disciplini le attività di selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti affinché tali laboratori siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione.

5.13 Selezione dei fornitori – Terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale:
adozione di una procedura aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione.

5.14 Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale:
adozione di procedure aziendali per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione.

5.15 Verifica periodica e modifica del sistema dei controlli in materia ambientale:
prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all'interno delle funzioni interessate specifiche figure a ciò deputate. Adozione di una procedura aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione di verifiche periodiche volte a individuare eventuali non conformità, relative azioni preventive e correttive, nonché la necessità di eventuale modifica del Modello Organizzativo in occasione di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. In particolare, tale norma deve prevedere le seguenti attività e la tracciabilità/documentazione del loro svolgimento:

- la verifica periodica e l'eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001;
- la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'azienda sottoscrive;
- l'analisi dei risultati delle verifiche in materia ambientale;
- lo stato delle azioni correttive e preventive, oltre che lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite per il periodo di verifica;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo;
- il monitoraggio costante delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di aggravamento del rischio o in caso di emergenze particolari.
- l'individuazione/aggiornamento delle attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi reati ai sensi del D.Lgs. 231.

6. *Controlli dell'Organismo di Vigilanza*

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia dei Processi sensibili in relazione ai reati ambientali, che si aggiungono a quelli indicati nella precedente Parte Generale, sono così definiti:

- monitoraggio dell'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, ecc.) per la prevenzione dei reati ambientali;
- verifiche periodiche sul rispetto del sistema dei protocolli;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interni e/o esterni o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio dell'attività di controllo svolta dalle funzioni designate.